

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, ZANNIER, SPASARI, CORBELLINI, INDELLI, FERRARI** Francesco, **GENCO, RESTAGNO, DERIU** e **GIANCANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1965

Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si ritiene necessario ed urgente in considerazione che l'acquisto di aree fabbricabili è una indispensabile attività strumentale per il conseguimento dei fini propri degli Istituti autonomi per le case popolari.

Pertanto, la soppressione della formalità prescritta dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037 (1), oltre ad agevolare la più spedita attività dei predetti Istituti, verrebbe ad eliminare anche alcune recenti incertezze sorte circa la

necessità o meno della preventiva autorizzazione governativa per l'acquisto di suoli.

A fronte delle finalità cui ebbe ad ispirarsi la suindicata norma del 1850, sta, poi, di fatto, l'attuale e pressante esigenza di superare ogni fase che possa ritardare il pronto impiego dei fondi destinati all'edilizia popolare.

Si confida pertanto nella sollecita approvazione del disegno di legge, che abbiamo avuto l'onore di presentare.

(1) Legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, eccetera. Principe di Piemonte, eccetera.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Gli stabilimenti e corpi morali, sieno ecclesiastici o laici, non potranno acquistare stabili senza essere acciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data a Moncalieri il 5 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE II

V<sup>o</sup> GALVAGNO

V<sup>o</sup> NIGRA

V<sup>o</sup> COLLA

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1950, n. 1037, non è applicabile qualora la facoltà di acquisto sia prevista dallo Statuto degli Enti per il conseguimento dei propri fini istituzionali.